



Anno 2023

Determinazione n. 215

OGGETTO:

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l'affidamento diretto del "Servizio di dosimetria esterna" per il biennio 2024 – 2025, in funzione delle attività dei laboratori dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna". - CIG: Z493D31719

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015,





numero 124";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "…coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

VISTO

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie generale n. 31 del 07-02-2006;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO

il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha







modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di







acquisto e quello indicato nel contratto";

"non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

VISTE

le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "*Codice dei Contratti Pubblici*", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO

l'articolo 17, *"Fasi delle procedure di affidamento"*, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale dispone che:

- "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO

l'articolo 50, "Procedure per l'affidamento", comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO

l'articolo 3 "Definizioni delle procedure e degli strumenti" dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui "nel codice si intende per [...] d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";







VISTO

l'articolo 62, "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

VISTO

l'articolo 29 "Regole applicabili alle comunicazioni" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124" ed, in particolare, l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 3, che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e al comma 4 che "per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021*" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, <u>innalzando a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico;</u>

VISTO

il Decreto-legge del 29 ottobre 2019, numero 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 numero 159, ed in particolare l'art. 4 che prevede:

"1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle







istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica:

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività."

la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157, recante "Conversione in legge, **VISTA** con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili";

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-**2023**";

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-**2024**";

> la Legge 29 dicembre 2022, numero 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-**2025**";

il Decreto del Presidente dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 30 dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato quale Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

la Determina del Direttore Generale dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1º gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell'" *Istituto Nazionale di Astrofisica*";

la "*Richiesta di acquisizione di beni o serviz*i", presentata in data 10 ottobre 2023 dalla Dottoressa Filomena SCHIAVONE in qualità di dipendente e Responsabile della "Gestione della Banca Sorgenti, della Dosimetria e della

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA





man land

Camera Bianca" all'interno del Servizio di Staff "*Laboratori e infrastrutture tecnologiche*" presso l'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*", relativa al servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il biennio 2024 – 2025;

PRESO ATTO

che, come riportato nella menzionata richiesta, il servizio richiesto risulta necessario in quanto presso l'INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna viene svolta attività di ricerca "che si esplica anche mediante il ricorso a strumentazione e analisi che prevedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti e, in particolare, sono utilizzate sorgenti radioattive nello sviluppo e realizzazione di rilevatori a raggi X e Gamma";

VALUTATO

che il servizio in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

ATTESA

la congruità del corrispettivo richiesto per il servizio in argomento dall'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), con sede in Roma, al Lungotevere Thaon di Revel, 76, identificata con Codice Fiscale numero 01320740580 e Partita IVA numero 00985801000, per l'importo complessivo di € 974,40 (euro novecentosettantaquattro,40) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente;

CONSIDERATO

il corretto svolgimento e la regolarità della procedura di affidamento, nonché la conformità tecnica e la congruità economica dell'offerta presentata;

VISTO

l'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, che prevede, "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta" e comma 4 del medesimo Decreto: "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

CONSIDERATO

pertanto, l'esonero, ai sensi del menzionato articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, dalla costituzione della garanzia definitiva, in applicazione del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, preso atto del valore residuale dell'affidamento;







CONSIDERATO

che il servizio richiesto è da ritenersi "funzionalmente destinata alla ricerca", ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, in quanto rientra nell'ambito del/dei progetto/i di ricerca menzionato/i nella richiesta di acquisto. Pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)";

VISTO

l'articolo 18 "il contratto e la sua stipulazione" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

VISTO

l'articolo 49, "**principio di rotazione degli affidamenti**", comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."

VISTO

il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero INAIL_41120032 valido fino al 4 marzo 2024, dal quale risulta che l'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'acquisto, mediante affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 del "Servizio di dosimetria esterna" per il biennio 2024 – 2025, in funzione delle attività dei laboratori.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento del servizio specificato nell'articolo 1 della presente Determinazione all'operatore economico "*Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia*







e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Enea)" per un importo di € 974,40 (Euro novecentosettantaquattro,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente, suddiviso come di seguito:

• 2024: € 487,20 (quattrocentottantasette,20);

• 2025: € 487,20 (quattrocentottantasette,20).

Articolo 3. Di individuare il "Responsabile Unico del Progetto" per l'acquisizione del servizio in argomento nella dottoressa **Filomena SCHIAVONE**, in qualità di dipendente dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

Articolo 4. Di dare atto che l'impegno previsto per la relativa spesa stimata - rispettivamente per gli anni 2024 e 2025- in € **594,38 (cinquecentonovantaquatttro,38)**- ricade su più annualità del Bilancio Annuale di Previsione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" e verrà autorizzato in sede di approvazione dei relativi bilanci.

Articolo 5. Di dare atto che la relativa spesa, stimata complessivamente in € 1.188,77 euro millecentottantotto,77), grava sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", Codice Obiettivo Funzione 1.06.01 "Funzionamento", Capitolo di spesa 1.03.02.13.999.02 "Altri servizi per prevenzione e sicurezza" dei Bilanci Annuali di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per gli Esercizi Finanziari 2024 e 2025.

Bologna, 5 dicembre 2023

Il Direttore Dottore Andrea Comastri Hales andrea